

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "VITTORINO CHIZZOLINI - Cooperazione Internazionale - Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS", con sede in Bergamo, Via Gavazzeni N. 3.

La stessa è denominata in breve "*ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS*". Tale denominazione è in uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art 2 - ISPIRAZIONE

L'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" si ispira ai principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del personalismo cristiano.

Art 3 - GLI ASSOCIATI

Possono divenire membri dell'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS", con il consenso del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che, condividendo le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono ammesse ai sensi del successivo art. 6.6.

Sempre con il consenso del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità, ferma restando la condivisione delle finalità di cui al precitato art. 4, possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private, sia italiane che straniere.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art 4 - FINALITA' e ATTIVITA'

L'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" opera nel settore delle attività di beneficenza attuata attraverso il sostegno economico a favore di progetti educativi nei paesi dell'Africa sub-sahariana, del sud est asiatico e dell'America latina. I criteri di progettazione della formazione e d'identificazione degli esclusi dai sistemi educativi di volta in volta saranno – nell'ottica della cooperazione internazionale e per l'inclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale – concordati con le strutture locali di partenariato, che al termine di ciascuna attività formeranno un resoconto dettagliato di ciò che è stato realizzato.

Art 5 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Art 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati:

- 6.1 -si riunisce almeno due volte all'anno e quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dello stesso, oppure quando sia stata fatta motivata domanda scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati;
- 6.2 - deve essere convocata per iscritto con comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della data fissata;

- 6.3 - è presieduta e diretta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa;
- 6.4 - è valida quando è presente la maggioranza degli associati o, in seconda convocazione - un'ora dopo l'orario fissato -, qualora sia presente un quarto degli associati; detti associati possono essere rappresentati da altri associati, con delega.
Ogni associato non può essere portatore di più di una delega;
- 6.5 - approva, a maggioranza assoluta dei presenti:
- 6.5.1 - i bilanci annuali preventivo e consuntivo entro, rispettivamente, il 30 novembre ed il 31 marzo di ogni anno;
- 6.5.2 - i Regolamenti, che regolano le attività di cui al precedente art. 4;
- 6.6. - accetta, o revoca per gravi ragioni, con la maggioranza dei due terzi degli associati, i nuovi associati, fermo restando quanto previsto all'art. 3.
- 6.7 - stabilisce annualmente la quota sociale.

Art 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 7.1 - è composto da sette membri, che possono sempre essere riconfermati e che sono eletti dall'Assemblea degli Associati. In caso di dimissioni o di cessazione di uno dei membri eletti, per qualsiasi causa, lo stesso sarà sostituito dal primo dei candidati al Consiglio Direttivo risultato non eletto; in caso di parità di voti, prevarrà il candidato non eletto più anziano di età. I membri nominati in surroga, decadono alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- 7.2 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- 7.3 - compila i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea;
- 7.4 - delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- 7.5 - è responsabile dell'attività svolta davanti all'Assemblea degli associati;
- 7.6 - nomina, ai sensi dell'art. 14, il Segretario/Tesoriere;
- 7.7 - assume e licenzia eventuale personale dipendente;
- 7.8 - è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; in seduta straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata per iscritto da almeno due membri del Consiglio stesso.

La convocazione deve essere effettuata con invito scritto da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

La riunione è valida quando sono presenti almeno quattro membri, compreso il Presidente o suo delegato;

7.9 - delibera a maggioranza dei presenti.

Art 8 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente:

8.1 - è il legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS"; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e non può essere revocato per tutta la durata del mandato;

8.2 - presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

8.3 - dirige tutta l'attività dell'Associazione e vigila su quella delle opere permanenti promosse dalla stessa;

8.4 - firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'ufficio;

8.5 - in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni;

Art 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

9.1 - è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori di quest'ultimi;

9.2 - verifica l'amministrazione dell'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" e vigila su quella delle singole opere permanenti promosse dalla stessa Associazione;

9.3 - propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea le proprie conclusioni.

Art 10 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:

10.1 - è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati, al di fuori delle cariche sociali;

10.2 - ha il compito di pacifico compositore di controversie e contestazioni sorte tra i soci della "ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" o tra i soci e l'Associazione od alcuni suoi organi;

10.3 - giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art 11 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative.

Art 12 - AVANZI DI GESTIONE

12.1 - All'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima od unitaria struttura;

12.2 - l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 13 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 13.1 - Gli esercizi dell'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS" chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- 13.2 - entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- 13.3 - entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 13.4 - i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 14 - II SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere:

- 14.1 - viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri; nel qual caso è senza diritto di voto;
- 14.2 - compila e conserva i libri dell'ufficio e di cassa;
- 14.3 - tiene l'inventario dei beni dell'Associazione;
- 14.4 - cura la corrispondenza;
- 14.5 - è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri;
- 14.6 - redige i verbali delle riunioni;
- 14.7 - è depositario e responsabile della cassa e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art 15 - LE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali:

- 15.1 - hanno durata di cinque anni e le persone sono rieleggibili;

15.2 - non comportano retribuzione né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS".

Art 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento dell'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS", è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, con avviso personale a tutti gli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, a' sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta, o dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli associati.

Art 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

in caso di scioglimento, per qualunque causa l'"ASSOCIAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - ONLUS" ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta degli associati.